Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 24 luglio 1935 - Anno XIII** — **Numero 171**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 *giugno* 1935-XIII, n. **1307**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella Zona franca del Carnaro . Pag. 3734

LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1308**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di Stazione di turismo al comune di Campione d'Italia . . Pag. 3734

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1309**.
Proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII . Pag. 3735

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. **1310**.
Disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni nonchè delle ampolle e recipienti di vetro neutro. Pag. 3735

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. **1311**.
Modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato . . . . Pag. 3737

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. **1312**.
Provvedimenti per l'industria solfifera nazionale Pag. 3737

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1313**.
Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari . . . . Pag. 3739

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. **1314**.
Contributi degli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori . . . . Pag. 3739

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1315**.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Lecce ad accettare una donazione per l'istituzione del Premio « Enrico Scippa Brunetti » . . . . Pag. 3740

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. **1316**.
Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Lecce ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi . . . . Pag. 3740

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1317**.
Autorizzazione all'Istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato . . . . Pag. 3740

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. **1318**.
Autorizzazione all'Istituto per i ciechi di Torino ad accettare un legato . . . . Pag. 3740

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. **1319**.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Brescia . . . . Pag. 3740

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.
Concentrazione di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . Pag. 3740

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Como per l'esercizio del credito agrario . . . . . Pag. 3741

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1935-XIII.
Limiti per l'esercizio 1935-36 delle garanzie statali per i crediti all'esportazione . . . . Pag. 3741

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3741

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 29 giugno 1935-XIII, n. 1188, concernente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato . . . . Pag. 3754
Ministero della guerra: R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva. Pag. 3754
Ministero di grazia e giustizia: R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, recante modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate col R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 . . . . Pag. 3754

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:
Ratifica italiana della Convenzione sulla reciproca protezione contro la febbre « dengue » . . . . Pag. 3755
Concessioni di exequatur . . . . Pag. 3755
Ministero delle finanze:
Diffida per conversione di titoli del Consolidato 5 %. Pag. 3755
Diffida per conversione di titolo del Consolidato 3,50 %. Pag. 3755
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3755

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) nel comune di Rieti . . . . Pag. 3755
Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) nel comune di Viareggio . . . . Pag. 3756

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 171 DEL 24 LUGLIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Città di Chiavari**: Obbligazioni del prestito civico 1904-1905-1912 sorteggiate nella 35ª estrazione del 15 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. Tessitura del Villoresi, in Castano Primo**: Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 22 giugno 1935-XIII. — **Società Tiberina di elettricità, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1935-XIII. — **Monte dei Paschi di Siena**: Errata-corrige. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, in Genova**: Obbligazioni ipotecarie 5 % sorteggiate nella 5ª estrazione del 27 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano**: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1935-XIII. — **Società editrice nazionale, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1935-XIII. — **Soc. an. Unione esercizi elettrici, in Roma**: Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1935. — **Società anonima Cereali ora Stucky Società anonima, in Venezia**: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1935-XIII. — **Comune di Camnago Volta**: Cartelle del prestito redimibile di L. 50.000 sorteggiate il 1° luglio 1935-XIII. — **Città di Biella**: Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1935-XIII. — **Comune di Milano**: Obbligazioni del prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 9ª estrazione del 2 luglio 1935-XIII. — **Società italiana prodotti esplodenti, in liquidazione, in Milano**: Obbligazioni sorteggiate nella 15ª estrazione dell'11 giugno 1935-XIII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1935-XIII, n. 1307.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 289, concernente la esclusione dal beneficio della franchigia doganale delle pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella Zona franca del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935 - Anno XIII, n. 289, col quale sono escluse dal beneficio della franchigia doganale le pneumatiche e camere d'aria per ruote da veicoli introdotte nella Zona franca del Carnaro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1308.
Conversione in legge del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di Stazione di turismo al comune di Campione d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 636, concernente il riconoscimento delle caratteristiche di Stazione di turismo al comune di Campione d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. 1309.

Proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579;
Visto il R. decreto 9 marzo 1931, n. 301;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di consentire una proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1935 il termine fissato al 2° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, e già prorogato con il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste nell'articolo medesimo per i contratti di mutuo e rispettive garanzie, che saranno stipulati per far fronte alla spesa di riparazione o di ricostruzione di fabbricati che abbiano riportato danni attribuibili alle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930. Detta proroga è applicabile soltanto per le domande di mutuo già presentate ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 marzo 1931, n. 301.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 1310.

Disciplina della produzione e del commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni nonchè delle ampolle e recipienti di vetro neutro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Capo del Governo 16 dicembre 1928-VII, che approva la Farmacopea ufficiale del Regno d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fissare norme per disciplinare la produzione e il commercio dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, delle fiale di vetro neutro per iniezioni, nonchè delle ampolle e recipienti di ventro neutro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La denominazione di « vetro neutro » deve essere usata esclusivamente per contraddistinguere vetro o prodotti di vetro che corrispondano ai requisiti fissati per tale prodotto dalla vigente edizione della Farmacopea ufficiale del Regno.

Art. 2.

I tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale e le fiale di vetro neutro per iniezioni, le ampolle per sieri — siano essi vuoti o riempiti di medicinali — non possono essere importati dall'estero, fabbricati nel Regno, venduti o detenuti per la vendita, se non abbiano fuse nella massa di vetro, una o più righe colorate, disposte in senso longitudinale.

Art. 3.

I recipienti di vetro neutro per uso da laboratorio chimico e farmaceutico o comunque per uso scientifico debbono portare in modo indelebile il marchio di fabbrica che attesti l'origine del recipiente con la scritta « vetro neutro ».

Art. 4.

I medici provinciali e gli ufficiali sanitari, gli agenti della Regia guardia di finanza, gli agenti incaricati della vigilanza annonaria, hanno facoltà di prelevare campioni dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3 presso coloro che importano dall'estero, che fabbricano, vendono o detengono per la vendita i prodotti stessi.
In caso di rifiuto dell'interessato a fornire i campioni, questi saranno prelevati di ufficio, con l'intervento di un ufficiale della polizia giudiziaria.
Del prelevamento di tali compioni verrà in ogni caso redatto processo verbale in due esemplari, uno dei quali deve essere rilasciato all'interessato e l'altro inviato al laboratorio che eseguirà l'analisi.

Art. 5.

Di ogni partita si preleveranno tre campioni. Ogni campione, avvolto in carta resistente, viene suggellato e firmato dal detentore del prodotto o da chi lo rappresenta, e dall'agente che esegue il prelevamento.
Due dei campioni verranno spediti subito ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi ed il terzo lasciato al detentore del prodotto o a chi lo rappresenta.
Dei due campioni rimessi al laboratorio, uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato per un periodo non superiore a due mesi dalla data di arrivo al laboratorio stesso.

Art. 6.

Sono autorizzati ad eseguire le analisi di prima istanza le sezioni chimiche dei laboratori provinciali, d'igiene e profilassi e le Regie stazioni chimiche agrarie.

Art. 7.

Quando dall'analisi risulti che i campioni non rispondono ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà rapporto circostanziato al prefetto della Provincia unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi, contemporaneamente notificherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

L'interessato potrà, entro quindici giorni dalla ricevuta notifica, chiedere che i campioni prelevati siano sottoposti ad una seconda analisi da parte del Laboratorio chimico della sanità (Ministero interno).

La domanda di revisione, redatta su carta da bollo, potrà essere presentata o al prefetto della Provincia o al podestà del Comune di residenza dell'interessato, il quale podestà curerà di rimetterla al prefetto.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria della somma di L. 150 per ogni campione, a titolo di tassa di analisi a favore dell'Istituto che esegue la revisione.

Il prefetto appena ricevuta la domanda provvede ad inoltrare subito tutti gli atti ed il secondo campione, depositato presso il laboratorio che eseguì l'analisi di prima istanza, al Laboratorio chimico della sanità (Ministero interno).

Le risultanze delle analisi saranno comunicate dal Ministero dell'interno al prefetto competente.

Art. 8.

Trascorso il periodo di tempo fissato all'art. 7, senza che gli interessati abbiano impugnato nei modi prescritti i risultati e le conclusioni delle analisi, e allorquando le risultanze della seconda analisi non siano in tutto o in parte rispondenti alle condizioni ed ai requisiti prescritti dalla legge, sarà presentata dal prefetto denuncia circostanziata alla competente autorità giudiziaria.

Art. 9.

Le spese per il prelevamento dei campioni e per l'esecuzione delle analisi, quando il risultato di esse dimostri una violazione delle disposizioni del presente decreto, saranno a carico degli interessati, sulla base delle tariffe in vigore presso i laboratori.

Negli altri casi le spese suddette graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.

Alle denuncie di contravvenzione, da farsi all'autorità giudiziaria, sono unite le specifiche delle spese sostenute per il prelevamento di campioni e per le conseguenti analisi.

L'importo di dette specifiche, in caso di condanna, viene riscosso nei modi di regola dall'Ufficio del registro, contemporaneamente alle pene pecuniarie ed introitato in conto entrate dello Stato per le quote relative ad uffici statali e rimborsato all'ufficio od ente che le ha anticipate per le quote riferibili ad altre Amministrazioni.

SANZIONI PENALI.

Art. 10.

Chiunque usi la denominazione di « vetro neutro » per contraddistinguere vetro o prodotti di vetro che non corrispondano a quanto è stabilito dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, senza pregiudizio delle altre pene previste dal Codice penale o dalle leggi speciali nei casi in cui tali pene siano applicabili.

Chiunque nei documenti o atti di commercio o di trasporto, nella corrispondenza, negli involucri ed imballaggi, nel materiale di propaganda, o in qualsiasi altro modo faccia uso della denominazione di « vetro neutro » per contraddistinguere vetro o prodotti che non siano di vetro neutro, come è precisato dall'art. 1°, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 11.

Chiunque abbia importato dall'estero, fabbrichi o detenga per la vendita, tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale, o fiale di vetro neutro per iniezioni, ampolle, recipienti — siano essi vuoti o riempiti di medicinale — che non siano contrassegnati ai sensi degli articoli 2 e 3 è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 12.

Chiunque abbia importato dall'estero, fabbrichi, venda o detenga per la vendita, con la denominazione di « vetro neutro » o comunque, designandoli come tali, ovvero contraddistingua nei modi indicati agli articoli 2 e 3 del presente decreto, fiale per iniezioni, ampolle o recipienti — siano essi vuoti o riempiti di medicinali — o tubi per fabbricare dette fiale, in vetro che, non possa essere denominato « vetro neutro », ai sensi dell'art. 1° del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due mesi.

Art. 13.

I prodotti di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinato la confisca sono trasmessi, a cura della cancelleria della stessa autorità giudiziaria e quando la sentenza sia divenuta irrevocabile, al prefetto, il quale ne ordina la distruzione o la destinazione ad altro uso, secondo le determinazioni che saranno adottate dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle corporazioni.

Art. 14.

Per un periodo di tempo di mesi sei dall'entrata in vigore del presente decreto è consentita, eccezionalmente, la vendita dei tubi di vetro neutro per la fabbricazione di fiale e delle fiale di vetro neutro per iniezioni, ampolle o recipenti vuoti o riempiti di medicinali che non siano contrassegnati ai sensi degli articoli 2 e 3 quando essi risultino importati dall'estero o fabbricati nel Regno anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1311.

Modificazioni alle norme che regolano l'invio di fanciulli in colonie marine o montane dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di allargare la sfera di assistenza affidata all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato in tema di cure climatiche;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 45 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, è modificato come appresso:

« L'Opera di previdenza è autorizzata ad inviare in colonie marine o montane i figli degli impiegati e dei militari iscritti all'Opera stessa, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, purchè il padre sia in servizio attivo e di grado non superiore al settimo.

Dei figli dell'iscritto uno solo può in ciascun anno conseguire il beneficio della cura marina o montana. Se il numero dei figli minori a carico è rispettivamente maggiore di tre o di cinque, il beneficio può essere concesso a due o a tre di essi.

L'Opera è autorizzata analogamente a concedere il beneficio predetto agli orfani degli iscritti di grado non superiore al settimo ».

Art. 2.

L'art. 46 del testo unico citato è modificato come appresso:

« La somma da erogarsi per la finalità di cui al precedente articolo non deve in ogni anno superare le L. 500.000 ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII.
Atti del Governo, registro 362, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1312.

Provvedimenti per l'industria solfifera nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, ed il R. decreto-legge 13 gennaio 1934, numero 2059, contenenti disposizioni per l'industria solfifera nazionale;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di adottare nuove norme per detta industria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano è autorizzato a garantire per gli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 la liquidazione di un prezzo minimo per gli zolfi grezzi che saranno messi a sua disposizione dai produttori entro i limiti dei contingenti di produzione che, per ciascuno degli esercizi stessi, saranno fissati sencondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per tutte le miniere di zolfo del Regno, all'infuori di quelle considerate al successivo art. 3, il contingente base per ciascuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 sarà fissato dall'Ufficio in misura uguale al contingente normale già determinato per l'esercizio 1934-1935.

Art. 3.

Per le miniere che negli esercizi 1933-1934 e 1934-1935 abbiano messo a disposizione dell'Ufficio una quantità di produzione inferiore, di oltre il 5 per cento, a quella risultante dalla somma dei rispettivi contingenti fissati per gli esercizi stessi (cioè contingenti normali più contingente suppletivo 1934-1935), il contingente base per ciascuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 sarà fissato dall'Ufficio in misura uguale ai 12/19 della quantità complessiva messa a disposizione nei due esercizi suindicati, ma in ogni caso non superiore al contingente normale 1934-1935. Agli effetti della determinazione della quantità di produzione messa a disposizione dell'Ufficio sarà tenuto conto anche degli zolfi prodotti nei due esercizi, ma lasciati a disposizione dei produttori per l'esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 22 dicembre 1933 e riconosciuti a norma dell'art. 1 del R. decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1699.

Nessun contingente sarà assegnato alle miniere che non abbiano utilizzato affatto il proprio contingente stabilito per l'esercizio 1934-1935.

Su domanda del produttore interessato (concessionario od esercente) quando risulti, in base a prove da fornirsi dal produttore stesso, che ragioni di forza maggiore abbiano impedito ad una miniera di raggiungere il 95 per cento della somma dei contingenti (normali e suppletivo) fissati per gli esercizi 1933-1934 e 1934-1935, il contingente base per ciascuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 sarà stabilito a termini del precedente art. 2.

La domanda, corredata dai documenti relativi, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio del 15 agosto 1935, all'Ufficio che la trasmetterà con il proprio parere al Ministero delle corporazioni.

Il Ministro deciderà sulla domanda insindacabilmente.

Art. 4.

Ai contingenti base fissati secondo le norme degli articoli 2 e 3 sarà applicata una riduzione del 5 per cento.

La quantità totale corrispondente a tale riduzione nonchè il complesso delle differenze risultanti, per le miniere di cui al precedente art. 3, fra i contingenti normali 1934-1935 ed i contingenti base per ciascuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 saranno ripartiti fra le miniere per le quali l'Ufficio abbia già determinato la quantità annua di produzione a norma dell'art. 9 del R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, escluse quelle di cui al citato art. 3.

Tale ripartizione sarà effettuata distintamente per le miniere della Sicilia e per quelle del continente.

Per le miniere della Sicilia la quantità di cui al secondo comma del presente articolo sarà suddivisa con decreto del Ministro per le corporazioni fra le provincie di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Enna e Palermo in quote proporzionali alla somma dei contingenti base stabiliti dall'Ufficio a norma dei precedenti articoli 2 e 3 per le miniere di ciascuna di dette Provincie.

I prefetti delle Provincie suindicate provvederanno con proprio decreto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, a ripartire le quote stabilite dal Ministro per le corporazioni fra le miniere delle rispettive Provincie che siano nelle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per le quali ragioni tecniche economiche o di impiego di mano d'opera giustifichino l'aumento del contingente stabilito dall'Ufficio od anche un'assegnazione di contingente.

I decreti prefettizi dovranno essere emanati entro 15 giorni dalla comunicazione delle quote stabilite dal Ministro per le corporazioni.

I prefetti ne daranno notizia ai produttori interessati (concessionari ed esercenti) ed all'Ufficio.

Per le miniere del continente la ripartizione sarà fatta con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

L'Ufficio formerà l'elenco dei contingenti definitivi assegnati alle miniere del Regno per ognuno degli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 e, dopo l'approvazione del Ministero delle corporazioni, darà comunicazione dei rispettivi contingenti ai produttori interessati.

Art. 6.

I prezzi minimi garantiti, al netto dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli zolfi che saranno messi a disposizione dell'Ufficio dai produttori nell'esercizio 1935-1936 entro i limiti dei contingenti definitivi stabiliti per l'esercizio stesso, sono fissati come segue:

Gialla superiore . .	L. 280	per tonnellata	
Gialla inferiore . .	» 270	»	»
Buona	» 258	»	»
Corrente	» 250	»	»

I prezzi minimi garantiti per gli zolfi che saranno messi a disposizione dell'Ufficio dai produttori nell'esercizio 1936-1937 saranno fissati, non oltre il 30 giugno 1936, con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con il Ministro per le finanze.

Art. 7.

È sospesa, per l'esercizio 1935-1936, la vendita della rata dello stock di zolfi stabilita dal R. decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945.

Qualora però nell'esercizio 1935-1936 siano vendute e consegnate da parte dall'Ufficio quantità di zolfo eccedenti quelle messe a disposizione dai produttori nell'esercizio stesso, l'eccedenza sarà considerata come venduta e consegnata dalla gestione di liquidazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana in conto della quarta rata dello stock.

Art. 8.

Per provvedere al pagamento della eventuale differenza fra il ricavo netto definitivo risultante dalla vendita degli zolfi che saranno messi a disposizione dell'Ufficio dai produttori negli esercizi 1935-1936 e 1936-1937 e l'ammontare del prezzo minimo garantito per gli zolfi stessi, sarà stanziato con decreto del Ministro per le finanze, in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni e per ciascuno degli esercizi finanziari 1935-1936 e 1936-1937, un fondo di 30 milioni di lire.

Con tale fondo sarà provveduto anche al pagamento della eventuale differenza di cui al penultimo comma dell'articolo 10 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, che risultasse eccedente rispetto agli stanziamenti di complessivi ventiquattro milioni effettuati in applicazione del suddetto R. decreto-legge e con il R. decreto 30 giugno 1934, n. 1059.

Art. 9.

Le attività finali del primo dodicennio del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana che, a norma dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18, sono devolute alla gestione di liquidazione del Consorzio stesso, comprenderanno tutte le attività comunque pertinenti alla liquidazione di detto primo dodicennio incluse le quote di reparto che non siano state già richieste dagli aventi diritto entro il 31 dicembre 1934.

Le attività nette che risultassero dalla gestione di liquidazione del predetto Consorzio saranno devolute all'Ufficio.

Art. 10.

I contravventori all'obbligo di porre gli zolfi grezzi a disposizione dell'Ufficio sono puniti con l'ammenda fino a L. 10.000.

E' vietata la cessione, per il consumo e per la trasformazione, di zolfi grezzi prodotti da miniere non autorizzate a porre la propria merce a disposizione dell'Ufficio o che abbiano già raggiunto il limite stabilito dal contingente rispettivo. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a L. 10.000.

I contratti, aventi per oggetto zolfi grezzi destinati al consumo od alla trasformazione, che non siano compresi fra quelli lasciati alla libera esecuzione delle parti a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, e nei quali non risulti come venditore l'Ufficio, sono nulli di pieno diritto.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo valgono le norme di cui al 2°, 3° ed ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1934, n. 18.

Art. 11.

Per il periodo dal 1° agosto 1935 fino a quando sarà compilato l'elenco dei contingenti definitivi di cui al precedente

art. 5, l'Ufficio è autorizzato ad accettare la messa a disposizione di zolfi prodotti da miniere alle quali sia già stato assegnato un contingente per l'esercizio 1934-1935.

Detti zolfi non potranno superare, per ciascuna miniera, un quinto del rispettivo contingente normale fissato per l'esercizio 1934-1935 e saranno imputati al contingente definitivo per l'esercizio 1935-1936.

Art. 12.

A parziale modifica dell'art. 2 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito con legge 5 febbraio 1934, n. 307, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio è composto da un presidente e da nove membri.

Sei membri son scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo; uno su designazione del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le provincie siciliane; uno su designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, ed uno su designazione dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero.

Art. 13.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del R. decreto 8 gennaio 1934, n. 18, il presidente dell'Ufficio, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, può delegare ad un membro del Consiglio stesso i propri poteri, compresa la firma e la rappresentanza attiva e passiva, per il funzionamento delle agenzie direttamente gestite dall'Ufficio, entro i limiti dei compiti ad esse affidati.

Il presidente, per determinati atti delle medesime agenzie, può delegare la firma al funzionario più elevato in grado di ciascuna di esse.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1313.

Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934, n. 2110;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle Scuole militari, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 2° dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, quale risulta modificato dall'art. 3 del R. decreto 29 giugno 1933, n. 944, e dall'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1933, n. 1918, è aggiunta la seguente lettera *e*):

« *e*) agli orfani dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e agli orfani degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 112. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. 1314.

Contributi degli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5, 6 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori;

Visti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo e del Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori circa la determinazione della percentuale del reddito professionale per il contributo personale annuo degli iscritti e di quella sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La percentuale del reddito professionale dovuta, a termini degli articoli 5 e 6 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, dagli iscritti all'Ente di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, a titolo di contributo personale annuo, è fissata, per il biennio 1° luglio 1935-30 giugno 1937, nella misura del tre per cento.

Art. 2.

La percentuale a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori preveduta negli articoli 5 e 19 del R. decreto 2 maggio 1935, n. 642, sulle retribuzioni per gli incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori è determinata, per il biennio 1° luglio 1935-30 giugno 1937, nelle misure seguenti:

a) del due per cento sulle somme fino a L. 5000;

b) del tre cento sulle somme da L. 5001 fino a L. 10.000;

c) del quattro per cento sulle somme da L. 10.001 fino a L. 20.000;

d) del cinque per cento sulle somme ulteriori da L. 20.001 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1315.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Lecce ad accettare una donazione per l'istituzione del Premio « Enrico Scippa Brunetti ».

N. 1315. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Lecce viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, disposta dal prof. comm. Angelo Scippa a favore della Cassa stessa, affinchè con la rendita sia istituito un premio annuo, intitolato - in memoria - al nome del figlio « Enrico Scippa Brunetti », da conferirsi all'alunno più meritevole del suddetto istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1316.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Lecce ad accettare una donazione per l'istituzione di due premi.

N. 1316. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Lecce viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000 nominali, disposta a favore di essa dal sig. Francesco Zaccaria, affinchè con la rendita siano istituiti due premi, uno di L. 200 e l'altro di L. 150, da conferirsi, annualmente, agli alunni che meglio dimostreranno di aver compreso gli insegnamenti del grande educatore Giuseppe Mazzini.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1317.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei sordomuti di Milano ad accettare un legato.

N. 1317. R. decreto 20 giugno 1935, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Regio istituto nazionale dei sordomuti di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dell'Istituto dalla signora Ida Origgi fu Luigi, il cui ammontare, come venne stabilito dall'atto di transazione del 7 dicembre 1934, è di L. 25.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1318.

Autorizzazione all'Istituto per i ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1318. R. decreto 20 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio commissario dell'Istituto per i ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 1000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signorina Cerutti Giuseppina fu Carlo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 1319.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Brescia.

N. 1319. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1935-XIII.

Concentrazione di alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione nella Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, ed alcune Associazioni agrarie di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio, hanno deliberato

la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento dei rispettivi portafogli assicurativi nella Società Reale mutua di assicurazione;

Considerato che la Società Reale mutua di assicurazione dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalle concentrazioni;

Viste le deliberazioni dalle quali risultano le modalità e condizioni per la esecuzione delle deliberate concentrazioni;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni delle Associazioni mutue sotto elencate concernenti la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dei rispettivi portafogli dei contratti di assicurazione, nella Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino:

1) « Mutua di Govone », con sede in Govone;
2) « L'Azzanese », con sede in Azzano;
3) « L'Assuntina », con sede in Cossombrato;
4) « La S. Pierroleinze », con sede in S. Pierre (Villanova);
5) « La Scurzolenghese », con sede in Scurzolengo;
6) « Unione Benefica Agricola di S. Pietro », con sede in S. Damiano d'Asti;
7) « Mutua Ceresane », con sede in Mongrando;
8) « La Carmagnolese », con sede in Carmagnola;
9) « La Cerettese », con sede in Ceretta S. Maurizio;
10) « Mutua di S. Giusto Canavese », con sede in S. Giusto Canavese;
11) « Unione Agricola Cattolica », con sede in Poirino.

Roma, addì 5 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Como per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928 n. 3130;

Visto l'art. 47, comma 3°, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27 e modificato con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928 n. 154 e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Banca papolare di Como fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto nella provincia di Como con decreto Ministeriale 21 settembre 1931;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario presso la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde con lettera 13 giugno 1935;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Banca popolare di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: ROSSONI.

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1935-XIII.
Limiti per l'esercizio 1935-36 delle garanzie statali per i crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Decreta:

L'ammontare massimo dei nuovi rischi che possono essere assunti a carico dello Stato, per concessioni di garanzia ai crediti derivanti da esportazioni di prodotti italiani, è fissato in L. 200.000.000 per l'esercizio 1935-36.

Per detto esercizio è fissato in L. 150.000.000 il limite massimo complessivo delle garanzie che potranno essere concesse per affari conclusi con un solo Stato.

Restano annullate le assegnazioni degli esercizi precedenti che non risultano impegnate a tutto il 30 giugno 1935, per garanzie effettive e per formali affidamenti.

Il presente decreto, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(2835)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-21540.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Stebel fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 dicembre 1891 e residente a Trieste, Androna C. Colombo n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stabile »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Stebel è ridotto in « Stabile ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Sadar fu Giovanni, nata il 10 febbraio 1895, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 27 aprile 1918, figlio;
3. Bruno di Mario, nato il 17 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13458)

N. 11419-21506.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Schmidt di Giovanni, nato a Pirano il 9 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Del Fabbro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Schmidt è ridotto in « Del Fabbro ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina nata Perini fu Antonio, nata il 10 marzo 1883, moglie;
2. Laura di Rodolfo, nata il 17 settembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13459)

N. 11419-21906.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Stocka fu Mario, nato a Trieste il 24 giugno 1912 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1345, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Stocka è ridotto in « Stocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13460)

N. 11419-4144-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Giuseppe fu Primo, nato a Trieste il 19 gennaio 1882 e residente a Trieste, via Molin a Vento n. 5, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13483)

N. 11419-4446-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Nerone fu Giovanni, nato a Trieste il 2 maggio 1901 e residente a Trieste, via P. Zorutti n. 14, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gherghich fu Giovanni, nata il 20 dicembre 1901, moglie;
2. Nerina di Nerone, nata il 9 giugno 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13484)

N. 11419-4140-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benich Anna fu Giovanni, nata a Galignana il 4 febbraio 1915 e residente a Trieste, via O. Stuparich n. 12, è restituito nella forma italiana di « Beni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13485)

N. 11419-4141-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodrich Giuseppe di Vincenzo, nato a Rifembergo il 14 marzo 1884 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 339, è restituito nella forma italiana di « Codri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kodric di Tommaso, nata il 14 settembre 1889, moglie;
2. Milena di Giuseppe, nata il 16 giugno 1920, figlia;
3. Stanislao di Giuseppe, nato il 12 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13486)

N. 11419-4150-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Laurencich Margherita fu Michele, nata a Trieste il 25 giugno 1888, e residente a Trieste via S. Zenone n. 9, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13487)

N. 11419-104.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Novak fu Luca, nato a (Cave Auremiane) Famie il 24 gennaio 1868 e residente a Famie n. 14, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco di Francesco, nato il 15 febbraio 1899, figlio;
2. Giuseppe di Francesco, nato il 5 ottobre 1904, figlio;
3. Maria Tominc in Novak di Giuseppe, nata il 3 aprile 1903, nuora;
4. Francesco di Francesco, nato l'8 marzo 1927, nipote;
5. Venceslava di Francesco, nato il 10 marzo 1929, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13488)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak fu Andrea, nato a (Cave Auremiane) Famie il 29 giugno 1855 e residente a Famie n. 10, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Martincic in Novak fu Antonio, nata il 15 marzo 1867, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata il 30 ottobre 1897, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 6 giugno 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13489)

N. 11419-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak fu Luca, nato a (Cave Auremiane) Famie il 28 marzo 1871 e residente a Goricce n. 1, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Pozrl in Novak fu Giuseppe, nata il 31 marzo 1877, moglie;
2. Giuseppe fu Luca, nato il 18 agosto 1850, fratellastro.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13490)

N. 11419-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pozar fu Giuseppe, nato ad Auremo di Sotto il 23 novembre 1864 e residente ad Auremo di Sotto, n. 4, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13491)

N. 11419-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pozar fu Antonio, nato a (Cave Auremiane) Goricce il 25 febbraio 1859 e residente a Goricce, n. 4, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sklemba in Pozar fu Giacomo, nata il 31 dicembre 1866, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 19 ottobre 1901, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 23 dicembre 1903, figlia;
4. Francesca di Antonio, nata il 6 dicembre 1905, figlia;
5. Francesco fu Antonio, nato il 9 aprile 1865, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13492)

N. 11419-113.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pozar fu Antonio, nato a (Cave Auremiane) Goricce il 27 aprile 1874 e residente a Goricce, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Trebec in Pozar fu Giuseppe, nata il 5 settembre 1895, moglie;
2. Alma di Giovanni, nata il 20 settembre 1923, figlia;
3. Orsola di Giovanni, nata il 10 ottobre 1925, figlia;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 24 agosto 1927, figlio;
5. Stefania di Giovanni, nata il 26 dicembre 1928, figlia;
6. Orsola fu Antonio, nata il 16 ottobre 1877, sorella.
7. Guglielmo di Giovanni, nato il 27 maggio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13493)

N. 11419-114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pozar fu Giuseppe, nato a (Cave Auremiane) Famie il 21 marzo 1868, e residente a Famie n. 17, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni di Giovanni, nato il 31 dicembre 1889, figlio;
2. Antonia di Giovanni, nata il 10 dicembre 1899, figlia;
3. Francesco di Giovanni, nato il 7 dicembre 1907, figlio;
4. Sila Maria in Pozar fu Giovanni, nata il 16 giugno 1894, nuora;
5. Rosaria di Giovanni, nata il 5 marzo 1923, nipote.
6. Vittoria di Giovanni, nata il 16 ottobre 1924, nipote;
7. Giovanni di Giovanni, nato il 25 luglio 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13494)

N. 11419-115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pozar fu Giuseppe, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto il 22 agosto 1874 e residente a Auremo di Sotto n. 12, è restituito nella forma italiana di « Pozzari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Masek in Pozar, nata il 30 luglio 1881, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 13 agosto 1902, figlio;
3. Francesco di Giovanni, nato il 18 agosto 1903, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 30 giugno 1906, figlio.
5. Vittorio di Giovanni, nato il 16 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13495)

N. 11419-116.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pozrl fu Giuseppe, nato a (Cave Auremiane) Famie il 29 gennaio 1889 e residente a Famie n. 23, è restituito nella forma italiana di «Posarelli».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Prelc in Pozrl fu Giovanni, nata il 30 settembre 1898, moglie;
2. Giuseppe di Francesco, nato il 20 novembre 1923, figlio;
3. Francesco di Francesco, nato il 21 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13496)

N. 11419-117.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pozrl fu Giorgio, nato a Cave Auremiane) Goricce il 9 novembre 1879 e residente a Goricce n. 7, è restituito nella forma italiana di « Posarelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Filomena Ambrozic in Pozrl fu Giovanni, nata il 30 giugno 1880, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 1° novembre 1903, figlio;
3. Francesco di Antonio, nato il 7 settembre 1905, figlio;
4. Lodovico di Antonio, nato il 21 agosto 1907, figlio;
5. Maria di Antonio, nata il 5 maggio 1921, figlia;
6. Daniza di Antonio, nata il 17 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13497)

N. 11419-118.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pozrl fu Tommaso, nato a (Cave Auremiane) Goricce il 25 agosto 1867 e residente a Goricce n. 11, è restituito nella forma italiana di « Posarelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Prihavec in Pozrl fu Giovanni, nata il 9 giugno 1882, moglie;
2. Antonio di Giuseppe, nato il 17 gennaio 1905, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 22 ottobre 1906, figlia;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° luglio 1908, figlio;
5. Albino di Giuseppe, nato il 3 agosto 1910, figlio;
6. Francesca di Giuseppe, nata il 6 gennaio 1912, figlia;
7. Carolina di Giuseppe, nata il 28 agosto 1913, figlia;
8. Amalia di Giuseppe, nata il 3 febbraio 1915, figlia;
9. Giovanna di Giuseppe, nata il 19 maggio 1918, figlia;
10. Antonia di Giuseppe, nata il 21 settembre 1912, figlia;
11. Andrea di Giuseppe, nato il 13 novembre 1922, figlio;
12. Carlo di Giuseppe, nato il 29 dicembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13498)

N. 11419-119.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agoso 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pozrl fu Giovanni, nato a Cave Auremiane il 26 novembre 1871 e residente a Cave Auremiane n. 15, è restituito nella forma italiana di « Posarelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Krebelj in Pozrl fu Giuseppe, nata il 22 giugno 1878, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 18 marzo 1905, figlio;
3. Rosalia di Giovanni, nata il 24 ottobre 1906, figlia;
4. Emilia di Giovanni, nata il 10 agosto 1909, figlia;
5. Roberto di Giovanni, nato il 2 dicembre 1910, figlio;
6. Leopoldo di Giovanni, nato il 2 febbraio 1912, figlio;
7. Luigi di Giovanni, nato il 10 dicembre 1914, figlio;
8. Giovanna di Giovanni, nata il 14 giugno 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13499)

N. 11419-120.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pozrl fu Tommaso, nato a (Cave Auremiane) Goricce il 2 aprile 1876 e residente a Auremo di Sotto n. 23, è restituito nella forma italiana di « Posarelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Tominc in Pozrl fu Andrea, nata il 25 agosto 1892, moglie;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13500)

N. 11419-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Magajna fu Giuseppe, nato (Cave Auremiane) Famie il 17 gennaio 1879 e residente a Famie, n. 22, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Tominec in Magajna di Giuseppe, nata il 29 settembre 1892, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 5 giugno 1922, figlio;
3. Giuseppe di Antonio, nato il 14 gennaio 1924, figlio;
4. Francesco di Antonio, nato il 20 ottobre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - XII

Il prefetto: TIENGO.

(13336)

N. 11419-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Carolina Magajna di Andrea, ved. Franetic, nata a (Cave Auremiane) Famie il 28 dicembre 1896 e residente a Famie, n. 31, sono restituiti nella forma italiana di « Magnani » e « Farneti ».

Il cognome « Farneti » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Carolina fu Andrea, nata il 27 giugno 1916, figlia;
2. Andrea fu Andrea, nato il 20 settembre 1917, figlio;
3. Francesco fu Andrea, nato il 22 febbraio 1921, figlio;
4. Luigi fu Andrea, nato il 19 giugno 1922, figlio;
5. Ladislao fu Andrea, nato il 9 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - XII

Il prefetto: TIENGO.

(13337)

N. 11419-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Magajna fu Giacomo ved. Selez, nata a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto il 7 gennaio 1881 e residente ad Auremo di Sotto, n. 10, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - XII

Il prefetto: TIENGO.

(13338)

N. 11419-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Magajna fu Andrea, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto il 21 settembre 1882 e residente a Auremo di Sotto, n. 18, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rachele Suffich in Magajna fu Giuseppe, nata il 2 febbraio 1890, moglie;
2. Eugenia fu Andrea, nata il 1° marzo 1875, sorella;
3. Andrea fu Andrea, nato il 14 dicembre 1876, fratello;
4. Fideo di Francesco, nato il 3 agosto 1923, figlio;

5. Branko di Francesco, nato il 26 ottobre 1924, figlio;
6. Francesco di Francesco, nato il 22 dicembre 1927, figlio;
7. Ugo Mario di Francesco, nato l'11 aprile 1929, figlio;
8. Alma Maria di Francesco, nata il 17 dicembre 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - XII

Il prefetto: TIENGO.

(13339)

N. 11419-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Malavec fu Stefano, ved. Fuk, nata a Cossana, Soccoria il 17 febbraio 1885 e residente a Cave Auremiane, Famie, n. 19, è restituito nella forma italiana di « Foschi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 16 febbraio 1911, figlio;
2. Francesco fu Giuseppe, nato il 19 aprile 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13340)

N. 11419-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Matrincic fu Francesco, nato a Cossana il 15 settembre 1901 e residente a Cave Auremiane, Lesecce, n. 15, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Ceper in Martincic di Mattia, nata il 30 settembre 1902, moglie;
2. Silvestra di Michele, nata il 14 luglio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13341)

N. 11419-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Martincic fu Antonio, nato a Cave Auremiane, Goricce il 16 giugno 1865 e residente a Goricce, n. 10, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giovanni, nato il 1° marzo 1896, figlio;
2. Antonia di Giovanni, nata il 26 aprile 1904, figlia;
3. Antonio di Giovanni, nato il 9 novembre 1908, figlio;
4. Giuseppina Pozar in Martincic di Antonio, nata il 18 marzo 1900, nuora;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato l'11 settembre 1923, nipote;
6. Milano di Giuseppe, nato il 1° gennaio 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13342)

N. 11419-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Martincic fu Giovanni, nato a Cave Auremiane, Goricce il 23 settembre 1855 e residente a Goricce, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Martini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Giuseppe, nata l'8 agosto 1912, nipote;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 5 marzo 1915, nipote;
3. Francesco di Giuseppe, nato il 4 marzo 1922, nipote;
4. Giustina di Giuseppe, nata il 7 aprile 1923, nipote;
5. Giovanna di Giuseppe, nata il 13 agosto 1924, nipote;
6. Danilo Paolo di Giuseppe, nato il 2 dicembre 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13343)

N. 11419-4154-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Laurencic Leopolda di Maria, nata a Trieste il 10 dicembre 1919 e residente a Trieste, via Mercato vecchio n. 3, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13471)

N. 11419-4148-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lavrencic Michele fu Giovanni, nato a Trieste il 12 settembre 1865 e residente a Trieste, Rozzol Molin a Vento n. 102, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Teresa Mavric fu Stefano, nata il 13 settembre 1869, 2ª moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13472)

N. 11419-4147-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Natale di Giovanni, nato a Trieste il 21 dicembre 1881 e residente a Trieste, via Pilone n. 3, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Leuardon di Antonio, nata il 10 luglio 1887, 2ª moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13473)

N. 11419-4143-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencic Rodolfo di Giovanni, nato a Trieste il 16 agosto 1884 e residente a Trieste, via Ospitale n. 10, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Zorzet fu Costante, nata il 1° giugno 1888, moglie;
2. Bruno di Rodolfo, nato il 30 ottobre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13474)

N. 11419-4155-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencich Olga di Giovanni, nata a Trieste il 25 novembre 1886 e residente a Trieste, via Cologna n. 16, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Renata di Olga, nata il 20 giugno 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13475)

N. 11419-4153-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Mario di Giovanni, nato a Trieste il 12 aprile 1905 e residente a Trieste, via G. Rota n. 10, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Franceschinell fu Giovanni, nata il 6 aprile 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13476)

N. 11419-4149-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Laurencich Angela fu Michele, nata a Trieste il 14 febbraio 1885 e residente a Trieste, via San Zenone n. 9, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13477)

N. 11419-4145-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Pietro di Luigi, nato a Trieste il 26 giugno 1904 e residente a Trieste Valle della Maddalena n. 439, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Albina Luchesich di Giuseppe, nata il 14 aprile 1905, moglie;
2. Giuseppe di Pietro, nato il 13 marzo 1930, figlio;
3. Carmela di Pietro, nata l'11 luglio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13478)

N. 11419-4135-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Luigi fu Giovanna, nato a Trieste il 10 maggio 1850 e residente a Trieste, via Guardiella n. 919, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina nata Babich fu Michele, nata il 5 ottobre 1853, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13479)

N. 11419-4136-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Laurencich Giovanni di Luigi, nato a Trieste il 5 dicembre 1888 e residente a Trieste, via Guardiella n. 919, è restituito nella forma italiana di « Lorenzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(13480)

N. 11419-120-11 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Deklova fu Francesco ved. Tominc, nata a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto il 19 giugno 1861 e residente ad Auremo di Sotto n. 23, sono restituiti nella forma italiana di « Decleva » e « Tomini ».

Il cognome Tomini viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Andrea, nata il 25 agosto 1892, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13501)

N. 11419-124 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Caterina Kovacic fu Giuseppe ved. Prelc, nata a (Cave Auremiane) Goricce il 14 settembre 1887 e residente a Goricce n. 9, è restituito nella forma italiana di « Fabretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13502)

N. 11419-127 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Magajna fu Giuseppe, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sopra il 28 gennaio 1893 e residente ad Auremo di Sotto n. 18, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Prelec in Magajna di Giacomo, nata il 21 maggio 1901, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 3 febbraio 1922, figlio;
3. Vita di Giuseppe, nata il 24 luglio 1924, figlia;
4. Giovanna di Giuseppe, nata il 24 dicembre 1927, figlia;
5. Eugenio di Giuseppe, nato il 3 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13503)

N. 11419-128 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Novak di Francesco, nato a (Cave Auremiane) Famie il 24 novembre 1901 e residente ad Auremo di Sotto n. 33, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Prelec in Novak di Giovani, nata il 6 dicembre 1903, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 10 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13504)

N. 11419-130 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Magajna di Michele, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sopra il 30 marzo 1892 e residente ad Auremo di Sopra n. 10, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni Sila in Magajna fu Andrea, nata il 4 gennaio 1893, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 21 marzo 1920, figlio;
3. Spiridione Francesco di Antonio, nato il 9 dicembre 1921, figlio;
4. Maria di Antonio, nata il 34 aprile 1923, figlia;
5. Giuseppe di Antonio, nato il 25 novembre 1924, figlio;
6. Luigi di Antonio, nato il 14 settembre 1927, figlio;
7. Rodolfo di Antonio, nato il 25 luglio 1929, figlio;
8. Carlo di Antonio, nato il 10 maggio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13505)

N. 11419-135 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Prihavec fu Francesco ved. Tominec, nata a (Cave Auremiane) Auremo di Sopra il 31 ottobre 1892 e residente ad Auremo di Sotto n. 24, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppe Stanislao fu Giuseppe, nato il 6 settembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13506)

N. 11419-142 C. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francesca Prunk fu Francesco ved. Magajna, nata a (Cave Auremiane) Auremo di Sotto il 27 maggio 1863 e residente ad Auremo di Sopra n. 7, è restituito nella forma italiana di « Magnani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo fu Giuseppe, nato il 24 ottobre 1894, figlio;
2. Massimiliano fu Giuseppe, nato il 24 maggio 1896 figlio;
3. Francesco fu Giuseppe, nato il 30 aprile 1898, figlio
4. Giuseppina fu Giuseppe, nata il 16 aprile 1903, figlia

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13507)

11419-143 O. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Purkelc fu Mattia ved. Krizman, nata a Cossana il 12 febbraio 1897 e residente a (Cave Auremiane) Famie n. 6, sono restituiti nella forma italiana di « Puricelli » e « Crismani ».

Il cognome Crismani viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca fu Francesco, nata il 31 maggio 1900, figlia;
2. Francesco fu Francesco, nato il 25 ottobre 1902, figlio;
3. Giuseppe fu Francesco, nato il 21 aprile 1905, figlio;
4. Antonio fu Francesco, nato il 2 febbraio 1908, figlio;
5. Giovanna fu Francesco, nata il 24 maggio 1913, figlia;
6. Maria fu Francesco, nata il 14 novembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13508)

N. 11419-155 O. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak di Francesco, nato a (Cave Auremiane) Famie il 5 settembre 1900 e residente ad Auremo di Sotto n. 19, è restituito nella forma italiana di « Novato ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Morandini in Novak fu Andrea, nata il 4 febbraio 1908, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 2 ottobre 1932, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13509)

N. 11419-160 O. A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspare Svetina fu Giuseppe, nato a (Cave Auremiane) Auremo di Sopra il 16 novembre 1874 e residente ad Auremo di Sopra n. 18, è restituito nella forma italiana di « Santi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Fuk in Svetina fu Mattia, nata il 29 settembre 1885, moglie;
2. Mattia fu Mattia, nato il 25 febbraio 1848, padre;
3. Maria Bak in Svetina fu Andrea, nata il 23 dicembre 1853, madre;
4. Agostino di Gaspare, nato il 28 agosto 1905, figlio;
5. Paolina di Gaspare, nata il 4 giugno 1908, figlia;
6. Antonia di Gaspare, nata 12 gennaio 1912, figlia;
7. Giuseppe di Gaspare, nato il 15 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13510)

N. 11419-161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tominc fu Antonio, nato a Cave Auremiane Famie il 30 ottobre 1859 e residente a Famie n. 9, è restituito nella forma italiana di « Tomini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Gaspersic in Tominc fu Giacomo, nata l'8 giugno 1865, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 1° maggio 1895, figlio;
3. Giuseppina fu Adrea, nata il 18 marzo 1906, nuora;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 14 giugno 1924, nipote;
5. Bernarda Maria di Giuseppe, nata il 22 ottobre 1926, nipote;
6. Vera di Giuseppe, nata il 2 ottobre 1928, nipote;
7. Maria di Giuseppe, nata il 23 marzo 1932, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13511)

N. 11419-162.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Tominec fu Antonio, nato a Cave Auremiane, Famie, il 24 giugno 1902 e residente a Famie n. 26, è restituito nella forma italiana di Tomini.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paola Tominc in Tominec fu Andrea, nata il 22 maggio 1903, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 21 novembre 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13512)

N. 11419-163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Gaberscek fu Giovanni, nato a Cave Auremiane il 16 ottobre 1897 e residente a Cave Auremiane n. 7, è restituito nella forma italiana di « Gabrielli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia fu Giovanni, nata il 6 giugno 1896, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13513)

N. 11419-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Tominec fu Giuseppe ved. Bak nata a Cave Auremiane, Auremo di Sotto, il 23 marzo 1894 e residente ad Auremo di Sotto n. 14, sono restituiti nella forma italiana di « Tomini » e « Bachi ».

Il cognome Bachi viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Francesco di Francesco, nato il 29 gennaio 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

Il prefetto: TIENGO.

(13514)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 18 luglio 1935-XIII alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1935-XIII, n. 1188, concernente disposizioni per il funzionamento dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

(2841)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli ffetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 21 luglio 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, concernente il reclutamento dei commissari di leva.

(2843)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 22 luglio 1935, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei

deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1217, recante modificazione alle norme sull'assegno bancario e sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, approvate col R. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736.

(2842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica italiana della Convenzione sulla reciproca protezione contro la febbre « dengue ».

Addì 10 luglio 1935 è stato effettuato in Atene, presso il Ministero degli affari esteri della Repubblica Ellenica, il deposito dello strumento di ratifica dell'Italia relativo alla Convenzione internazionale sulla reciproca protezione contro la febbre « dengue », firmata in Atene il 25 luglio 1934.

In seguito a tale deposito, la Convenzione anzidetta entrerà in vigore nei riguardi dell'Italia, ai sensi dell'art. 8, par. 2, il giorno 10 agosto 1935.

(2844)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 20 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor Fortunato Gentile, vice console onorario della Repubblica Argentina a Salerno.

(2793)

In data 20 giugno 1935-XIII, è stato rilasciato l'exequatur al signor J. Wesley Joner, vice console degli Stati Uniti d'America, a Roma.

(2794)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli del Consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

È stata chiesta la conversione nel prestito redimibile 3,50 % 1934, dei seguenti certificati consolidato 5 % n. 84941, della rendita annua di L. 50, intestato a Di Rocco Giuseppe di Cosimo, domiciliato in Montenerodomo (Chieti); n. 93124, della rendita annua di L. 1000, intestato a Giuffrida Giuseppe di Cosimo, domiciliato a New York; n. 157815, della rendita annua di L. 200, intestato a Di Rocco Antonio di Cosimo, domiciliato a Montenerodomo (Chieti); n. 157816, della rendita annua di L. 200, intestato a Forlani Adelina fu Florido, moglie di Rocco Antonio, domiciliato a Montenerodomo (Chieti).

Poichè i suddetti certificati sono stati presentati senza il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute; si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 13 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2795)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titolo del Consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

È stato chiesto il cambio - per conversione nel P. R. 3,50 % - del certificato di rendita cons. 5 % n. 255886 di L. 380, intestato ad Antonelli Ugo ed Ernesto di Martino, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Olevano Romano (Roma).

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotava già il pagamento delle rate semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2808)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162.

Media dei cambi e dei titoli

dal 22 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,12
Inghilterra (Sterlina)	60,15
Francia (Franco)	80,10
Svizzera (Franco)	397 —
Argentina (Peso carta)	3,225
Belgio (Belga)	2,045
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,57
Danimarca (Corona)	2,685
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,25
Polonia (Zloty)	230 —
Spagna (Peseta)	166,37
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,35
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3 % lordo	54,20
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	67,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,175
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,40
Id. id. 5 % id. 1941	98,725
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	88,075
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	88,075

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) nel comune di Rieti.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Rieti secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'articolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 20 settembre 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà, da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà, attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2818)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) nel comune di Viareggio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Viareggio secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) non oltre il giorno 20 settembre 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà, da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministeri dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2819)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.